

STATUTO

**PRODOTTI DELLE MONTAGNE
DI SICILIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
PER BREVITA' CHIAMATA
COO.PRO.MO.SI. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TROINA EN VIA SAN SILVESTRO
130

Numero REA: EN - 55394

Codice fiscale: 01050820867

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata **"Prodotti Delle Montagne Di Sicilia Societa' Cooperativa sociale"**, per brevita' chiamata **"COO.PRO.MO.SI. societa' cooperativa sociale"**, ai sensi della legge 381/91 e della legislazione sociale.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Troina (En).

La Cooperativa, previa deliberazione assembleare, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, previa decisione dell'Organo Amministrativo, aderisce ad una delle Associazioni di tutela e di rappresentanza dello stesso.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, in riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività finalizzate a favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti definiti svantaggiati dalla legge 381/91 e dalle fasce più deboli della società e del mondo del lavoro.

Scopo prevalente della Cooperativa è quello di:

- assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;
- svolgere attività agricola in genere, in ogni sua forma e manifestazione, senza alcuna limitazione;
- acquisire e gestire trattori, trebbie, mietitrebbie, automezzi e macchine agricole per impiegarle nella propria attività;

- provvedere alla raccolta, alla lavorazione, trasformazione e conservazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante la vendita all'ingrosso o al dettaglio ed anche per conto di terzi;
- provvedere alla coltivazione di fondi, all'allevamento di bestiame, di animali da aia e tutte le attività connesse e complementari, utilizzando fondi propri o in affitto o con qualunque altro contratto previsto a norma di legge per l'utilizzo di cose altrui;
- provvedere al recupero e alla manutenzione del patrimonio edilizio rurale, nonché delle attrezzature ad esso connesse ivi compresi gli immobili rurali adibiti ad uso abitativo, intervenendo con manodopera assunta dalla cooperativa anche in modo temporaneo;
- assumere rappresentanze di prodotti inerenti la propria ragione sociale;
- acquisire e gestire direttamente od indirettamente strutture agrituristiche o di turismo rurale;
- provvedere alla intermediazione di prodotti agricoli-alimentari e zootecnici.

Per l'esercizio della predetta attività la cooperativa potrà:

- a) istituire corsi di addestramento, necessari per il buon funzionamento degli scopi sociali;
- b) assistere e consigliare tecnicamente i produttori con cui entrerà in rapporto e fornire loro ogni tipo di assistenza sia

tecnica che finanziaria;

c) acquistare o prendere in affitto attrezzature di qualsiasi genere e tipo;

d) acquisire punti vendita alimentari e non alimentari, provvedere alla loro gestione diretta od indiretta mediante contratti di affitto d'azienda nonché mediante contratti di affiliazione, o altre forme;

e) aprire sedi ed agenzie nei luoghi in cui la cooperativa riterrà opportuno, arredandoli in modo da garantire il migliore funzionamento dell'attività;

f) progettare e curare la sistemazione di aree a verde pubblico e privato e delle relative attrezzature ed infrastrutture;

g) compiere ogni azione cooperativistica e mutualistica che torni a vantaggio dei soci e scegliere in genere tutte le attività che sono utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) assumere interessenze e partecipazioni in società o aziende aventi oggetto analogo, affine, strumentale o connesso al proprio, nonché aderire alla costituzione di consorzi di cooperative di produzione e lavoro;

i) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

l) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,

promuovere, proporre, progettare, gestire anche per contratto servizi di prevenzione, o di manutenzione relativi alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, stradale, faunistico, idrografico, monumentale, ecologico, paesaggistico, urbanistico;

m) chiedere agli Istituti preposti crediti di servizio ed a medio termine a tasso agevolato previsti da leggi vigenti ed eventualmente da quelle emanande;

n) chiedere allo Stato, alla Regione Siciliana ed altri Enti contributi a fondo perduto previsti dalle leggi vigenti e da quelle eventualmente emanande per l'attuazione degli scopi sociali ed in particolare quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991 n.223 dalla legge 28 novembre 1996 n.608 e successivi provvedimenti attuativi, accettandone la normativa.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

1)destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;

2)non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

3)non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
dell'articolo 111-octies delle disposizioni di
attuazione transitorie in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

5) devolgerà, in caso di scioglimento della società,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la
capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori di cui
all'oggetto della cooperativa o che comunque possano
collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria
attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 7- Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dal consiglio di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperative e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1.1a durata del periodo di formazione o di inserimento del

socio speciale;

2.i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3.La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo

amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei

requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità,
delibera sull'ammissione della domanda. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- il sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della SPA e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7- determini il superamento dei

limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dai contemporanei versamenti di cui al presente articolo. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto

stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

I soci cooperatori sono obbligati:

- al versamento del sovrapprezzo, che potrà essere determinato annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali divisibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- eventuale versamento della tassa di ammissione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto

nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati al versamento:

a) della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART 11 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro

a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio

che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che con inadempimenti ripetuti non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- che senza giustificato motivo non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 11;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza la prescritta autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che venga a cessare il rapporto mutualistico;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo

soggettivo;

- che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 15 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Art. 16 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione; in difetto, agli stessi spetterà la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione è devoluto all'Organo Amministrativo, che provvederà su istanza da inoltrarsi entro sei mesi dall'apertura della successione; si applica quanto disposto in tema di ammissione di nuovi soci nel superiore art. 8.

Entro un anno dalla data del decesso, gli eredi del socio defunto dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Art. 17 - Liquidazione

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui:

- aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.;
- decurtare le perdite imputabili a capitale, in proporzione alle quote possedute.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centoottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

Per la responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi o legatari si applica lart. 2536 c.c..

Art. 18

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli

di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo V

Articolo 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

Il limite massimo erogabile è, inoltre, il minor valore tra quello derivante dall'avanzo di gestione generato dai soci e quello del 30% delle retribuzioni dei soci stessi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a.in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

Titolo VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. dalle eventuali riserve divisibili;

g.da ogni altro fondo di riserva costituito

dall'assemblea e/o previsto per legge;

h.dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare le quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di ammissione.

La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di ammissione.

Articolo 23 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera

raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, innanzitutto, sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come costo della cooperativa e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come distribuzione degli utili;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 21.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno nel caso in cui lo stesso sia qualificato come distribuzione di utile.

Nel caso in cui il ristorno sia qualificato come maggior costo o minor ricavo, gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del presente articolo, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il collegio sindacale, nei casi in cui la legge ne preveda l'obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono compiti dell'assemblea ordinaria dei soci:

approvare il bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

nominare gli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

determinare la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;

approvare i regolamenti previsti dal presente statuto o che verranno proposti dal Consiglio di Amministrazione;

deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della

cooperativa;

deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro 180 giorni per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale(qualora venga nominato) o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria dei soci decide:

sulle modificazione dello statuto e sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

sulla proroga della durata della cooperativa;

sull'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto stabilito dal precedente art. 19 e dalle leggi in materia;

sull'aumento del capitale sociale per incremento del numero e/o del valore nominale delle quote dei soci già esistenti;

sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 27 Convocazione dell'assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o consegnata a mano 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

La convocazione potrà essere effettuata anche mediante altre modalità ufficiali, via fax o via posta elettronica, che permettano di raggiungere i singoli soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti per le modificazioni dello statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. In tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 29 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Le Associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 31 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - AMMINISTRATORI

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita o consegnata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Compete, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

convocare sia l'assemblea ordinaria che straordinaria;

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di

esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

stipulare tutti gli atti e contratti ed eseguire tutte le operazioni inerenti alla attività sociale;

predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;

concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base dei regolamenti e deliberazioni in materia adottate dall'assemblea dei soci;

propone all'assemblea dei soci sulla misura dei ristorni, sul conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di

ramo di azienda e sulla costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società;

deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli

rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

L'amministratore unico resta in carica 3 anni.

L'amministratore unico è dispensato dal prestare cauzione.

Per le sue determinazioni l'amministratore unico, in presenza del collegio sindacale convoca le riunioni secondo le modalità ordinarie.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione.

Ad egli competono le stesse decisioni che spettano al Consiglio di amministrazione.

Per le proprie determinazioni l'amministratore redigerà appositi verbali da contenere in apposito libro denominato libro delle deliberazioni dell'amministratore unico da tenere secondo le norme e le modalità previste dalla legislazione vigente similmente al libro del consiglio di amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, che svolgerà anche il controllo contabile, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato da entrambi le parti o, in alternativa, dal rappresentante territoriale o regionale dell'Organizzazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce. Egli dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dalla richiesta fatta dalla parte dalle parti in causa o dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro .

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti ovvero: le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.

lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);

all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to in originale, anche nei fogli marginali: Militello
Giuseppe Alessandro N.Q.

ALBERTO MAIDA NOTAIO - Vi e' il sigillo